SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 36

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 febbraio 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1995.

Concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore della sig.ra Paolina Borboni (in arte Paola Borboni) e del sig. Emilio Manfredi Frattarelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio di L. 24.000.000 annue a ciascuna delle seguenti persone: sig.ra Paolina Borboni (in arte Paola Borboni) e sig. Emilio Manfredi Frattarelli, che possiedono i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dall'11 gennaio 1995, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di lire ventiquattromilioni a ciascuna delle seguenti persone: sig.ra Paolina Borboni (in arte Paola Borboni), nata a Golese (Parma) il 1° gennaio 1900 e sig. Emilio Manfredi Frattarelli, nato a Roma il 7 ottobre 1899.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 1186 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1995 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1995
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 52

95A0798

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1995.

Scioglimento del consiglio comunale di Roghudi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate dalla relazione inoltrata dal prefetto di Reggio Calabria;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Roghudi, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati, determinando la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità;

Constatato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Roghudi per il ripristino dei princìpi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 1995;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

dott. Giacomo Mendolia, prefetto;

dott. Demetrio Martino, direttore di sezione;

dott. Carmelo Marcello Musolino, analista di organizzazione.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1995

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1995
Registro n. 1 Interno, foglio n. 48

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 7 giugno 1992, presenta gravi fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, il prefetto di Reggio Calabria, con relazione in data 15 dicembre 1994, ha evidenziato influenze della criminalità organizzata nella gestione della cosa pubblica, determinata dalla presenza nel consiglio comunale di amministratori essi stessi esponenti di cosche di tipo mafioso.

In particolare le indagini svolte dai competenti organi hanno sottolineato l'attiva presenza sul territorio della consorteria mafiosa denominata «Cosca dei roghudesi», il cui capo fondatore, Sebastiano Zavettieri, personaggio di primo piano della 'ndrangheta reggina, è stato assassinato nel corso di un recente agguato mafioso assieme al figlio Mario, rappresentante del comune di Roghudi in seno alla comunità montana del Versante Jonico Meridionale.

Nonostante il colpo subito con l'eliminazione del «capo», il gruppo Zavettieri conserva il predominio territoriale di Roghudi in lotta con le famiglie Pangallo-Maesano-Favasuli.

Nella seduta del consiglio comunale del 25 giugno furono eletti alla carica di sindaco Domenico Stelitano, e a componenti della giunta i signori Domenico Pangallo, Antonio Pangallo, Giacomino Stelitano e Domenico Tripodi.

Con decreto ministeriale del 27 luglio 1993 il predetto sindaco Domenico Stelitano è stato rimosso dalle cariche di consigliere e sindaco, ai sensi dell'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a seguito del suo arresto, avvenuto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere resa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torino in data 26 maggio 1993, perché ritenuto responsabile di importazione, detenzione e cessione di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti.

Il consiglio comunale di Roghudi, nella seduta del 4 ottobre 1993 ha quindi eletto alla carica di sindaco il sig. Domenico Tripodi, il quale è stato poi raggiunto di ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa in data 18 agosto 1994 dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio Calabria, per il reato di associazione mafiosa alla cui esecuzione si è sottratto per diversi mesi rendendosi latitante. Il medesimo è rientrato allorché il tribunale della libertà, con propria ordinanza in data 15 ottobre 1994, ha annullato, il predetto provvedimento di custodia cautelare.

Dalle informazioni fornite dalle Forze dell'ordine, il predetto amministratore risulta inserito nella cosca dei roghudesi nell'ambito della quale si occuperebbe di traffico di stupefacenti. A suo carico risulta una sentenza di condanna per il reato di falsa dichiarazione sulla propria identità, nonché la pendenza di due procedimenti penali presso la pretura circondariale di Reggio Calabria, per violazione della normativa in materia di rifiuti tossici e nocivi e presso il tribunale di Reggio Calabria, in quanto imputato del reato di abuso d'ufficio in concorso.

L'assessore Domenico Pangallo, fratello di Annunziato, ucciso nella faida tra le famiglie roghudesi, risulta rappresentare gli interessi della famiglia Pangallo in seno alla amministrazione comunale.

L'assessore Giacomino Stelitano, già diffidato di P.S., si è reso latitante a seguito dell'emissione di ordine di custodia cautelare in carcere per associazione mafiosa; pende, inoltre, a suo carico un procedimento presso il tribunale di Reggio Calabria per il reato contro la pubblica amministrazione. Dalle informazioni risulta che il predetto amministratore fosse molto vicino al deceduto Annunziato Pangallo e che è tutt'ora legato a Vincenzo Iamonte, fratello del noto capomafia Natale Iamonte.

L'assessore Francesco Maesano, subentrato nella carica al posto di Giacomino Stelitano, è fratello del pluripregiudicato Santo Maesano, noto quale trafficante di sostanze stupefacenti, legato alle famiglie mafiose Latella-Paviglianiti.

Anche nella attuale amministrazione, come nella precedente in cui evidenti erano i legami con la cosca Zavettieri, figurano persone legate al gruppo Pangallo-Maesano-Favasuli, che hanno attuato un vero e proprio inserimento della componente criminale nella vita politica ed amministrativa del comune.

Nel comune di Roghudi non si assiste ad una sottomissione degli amministratori alla volontà della cosca dominante, quanto, piuttosto, ad una vera e propria occupazione dell'ente da parte di affiliati della stessa cosca.

Risulta evidente che il perseguimento del pubblico interesse è subordinato all'interesse della cosca dominante e che sono violati i principi di legalità e di imparzialità che debbono contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione.

Il clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il consiglio comunale di Roghudi (Reggio Calabria), la cui determinazione risulta assoggettata alle scelte delle locali organizzazioni criminali, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento alla criminalità organizzata, esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato non solo a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, ma anche a prevenire il grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico.

Per le suesposte considerazioni, si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento, della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Roghudi.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Roghudi, con la citata relazione.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Roghudi, si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 9 gennaio 1995

Il Ministro dell'interno: MARONI

95A0800

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 dicembre 1994, n. **762.**

Regolamento recante ulteriori disposizioni per l'applicazione delle quote latte.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente «Misure urgenti nel settore lattiero-caseario», che regola l'applicazione della normativa comunitaria sul prelievo supplementare sul latte bovino;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge n. 468/1992 che prevede la gestione unitaria delle quote da parte delle associazioni di produttori;

Visto, altresì, l'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992 che riconosce alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di attribuire i quantitativi di riferimento confluiti alla riserva regionale;

Visto l'art. 5, comma 12, della legge n. 468/1992 in base al quale i criteri per l'applicazione della compensazione nazionale, da effettuarsi da parte dell'EIMA, sono stabiliti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata legge n. 491/1993 che individua le funzioni, già di competenza del soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste, attribuite al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto-legge 25 novembre 1994, n. 648, concernente l'istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A;

Considerato che il Consiglio di Stato, nel parere espresso nell'adunanza generale del 1° ottobre 1993 in merito allo schema di regolamento di esecuzione della legge n. 468/1992, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, ha ritenuto necessario che la disciplina relativa alla gestione unitaria delle quote da parte delle associazioni di produttori, ai criteri di attribuzione della riserva regionale, ed ai criteri per l'applicazione della compensazione nazionale, sia adottata con apposito regolamento;

Considerata la necessità di fornire una disciplina di alcuni ulteriori aspetti inerenti il regime delle quote latte atta a consentire una corretta applicazione del regime medesimo in Italia;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, relativa alla «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed in particolare l'art. 17, terzo comma;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 settembre 1994;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 1994;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Criteri di assegnazione delle quote per il periodo 1994-95 e successivi

1. Per il periodo 1994-95 e per i periodi successivi, sono confermati i criteri di assegnazione delle quote applicati per il periodo 1993-94, fatta salva l'attuazione delle misure previste dall'art. 2, comma 8, e dall'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992.

2. In applicazione dell'art. 17, comma 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 le quote dei prodotti che hanno cessato l'attività sono assegnate su base regionale con i criteri e le procedure previste all'art. 4 del presente regolamento.

3. Ai fini della applicazione. del presente articolo, l'EIMA comunica alle regioni l'ammontare delle quote revocate, in ciascuna regione, in applicazione dell'art. 17, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993.

4. Ogni riferimento del presente regolamento alle regioni si intende esteso alle province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2.

Pluralità di aziende con un unico conduttore

1. A partire dal periodo 1994-95 il conduttore di una pluralità di unità produttive, può considerare unitariamente le quote inerenti le singole aziende, distribuendo liberamente la produzione sulle medesime, qualora vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) le aziende devono essere ubicate nella medesima regione e nella stessa area omogenea (zone di pianura, zone di montagna, zone svantaggiate);

b) ove il conduttore sia un produttore associato, deve essere aderente ad un'unica associazione per tutte le aziende di cui al punto *a)*;

c) tutto il latte consegnato è conferito ad un unico acquirente per l'intero periodo.

2. Il conduttore è tenuto a rilasciare all'acquirente cui consegna il latte un'apposita dichiarazione, convalidata dalla regione per quanto concerne il rispetto della

condizione prevista al punto *a)* del comma 1, da cui risulti la sua volontà di avvalersi della facoltà prevista nel presente articolo, gli elementi identificativi delle aziende, e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, punti *a), b)* e *c)*.

3. L'acquirente, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, considera unitariamente i quantitativi di riferimento del produttore.

4. La predetta dichiarazione deve essere inviata, in copia, all'associazione di appartenenza, nel caso in cui il conduttore sia associato, nonché all'EIMA.

5. La realizzazione dell'intero quantitativo di riferimento su un'unica azienda non determina, alle predette condizioni, la perdita della quota ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge n. 468/1992, in relazione alle aziende su cui non è realizzata la produzione medesima.

6. Ove ricorra l'ipotesi prevista nel presente articolo, il quantitativo di riferimento relativo a ciascuna azienda rimane comunque correlato all'azienda cui lo stesso si riferisce e non subisce riduzioni in applicazione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993.

Art. 3.

Gestione unitaria delle quote

1. Le associazioni di produttori, riconosciute ai sensi del regolamento CEE n. 1360/78, che abbiano richiesto la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'art. 3 della legge n. 468/1992 e secondo le modalità di cui al relativo regolamento di esecuzione, svolgono, nell'ambito della gestione unitaria delle quote, i seguenti compiti.

2. I presidenti delle associazioni di produttori effettuano nei termini e con le modalità previste dall'art. 5, comma 5, della legge n. 468/1992 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993, la compensazione fra le consegne eccedenti le singole quote e le quantità non utilizzate dai produttori associati titolari di quota. Le modalità tecniche e le procedure di calcolo per effettuare la compensazione sono dettate dall'EIMA con apposita lettera circolare.

3. Qualora per uno o più produttori non siano pervenuti all'associazione i dati relativi alle consegne di cui all'art. 5 della legge n. 468/1992, le associazioni acquisiscono, al fine di poter attuare la compensazione, direttamente dai produttori una dichiarazione, sostitutiva di atto notorio, da cui risultino tutti gli elementi utili per il calcolo del quantitativo consegnato nel periodo in questione nonché i dati identificativi degli acquirenti.

4. Nella delibera di imputazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 7, della legge n. 468/1992 devono essere riportati i dati contenuti nelle dichiarazioni effettuate dai produttori ai sensi del comma precedente.

5. I Presidenti delle associazioni esercitano le funzioni concernenti l'esercizio del diritto di prelazione nella vendita di quote previsto dall'art. 10, comma 8, della legge n. 468/1992 e dall'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993 fatto salvo l'esercizio del diritto di prelazione da parte delle cooperative.

6. Le associazioni, al fine di assicurare l'esatto versamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, costituiscono apposita garanzia fidejussoria in favore dell'EIMA, secondo le modalità che verranno disposte dal medesimo Ente con apposita circolare.

7. L'esclusione del socio può essere disposta, conformemente a quanto prescritto dalla legge 20 ottobre 1978, n. 674, contenente norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, nelle ipotesi contemplate dai singoli statuti di ripetute e gravi infrazioni degli obblighi associativi, ed ha effetto, ai fini dell'applicazione del regime delle quote latte, negli stessi termini e con le modalità di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993.

8. I presidenti delle associazioni adottano tutti gli opportuni provvedimenti, d'intesa con l'EIMA, per la gestione di tutte le informazioni derivanti dalle comunicazioni che i soggetti interessati debbono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di quote latte, inviare alle medesime anche mediante sistemi informativi. Le associazioni che abbiano realizzato sistemi informativi possono porsi in collegamento con il sistema informativo centrale delle quote latte dell'EIMA al fine di consentire un flusso delle informazioni inerenti il regime delle quote latte mediante convenzioni che non importino costi per l'EIMA.

9. Analoghi collegamenti possono essere realizzati fra le associazioni e le regioni interessate.

10. Nell'ambito dei collegamenti di cui ai commi 8 e 9, possono essere stipulate altresì apposite convenzioni che demandino alle associazioni lo svolgimento di funzioni istruttorie riguardanti la corretta tenuta degli elenchi dei produttori titolari di quota.

Art. 4.

Criteri di attribuzione della riserva regionale

1. Al fine di assicurare l'uniformità nel territorio nazionale dei criteri da adottarsi da parte delle regioni per l'attribuzione delle quote latte della riserva costituita presso ciascuna regione vengono fissati i seguenti principi generali, nel rispetto dei quali le regioni dettano le disposizioni ed adottano i provvedimenti di competenza.

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992 vengono definiti:

A) *Giovane agricoltore:*

– agricoltore che ha compiuto i 18 anni di età e che non ha ancora compiuto 40 anni alla data di presentazione della richiesta di attribuzione della quota, ed è conduttore dell'azienda.

B) *Azienda suscettibile di sviluppo:*

– azienda per la quale sia stato presentato ed approvato ai sensi della normativa regionale vigente, un piano di miglioramento concernente interventi attinenti il settore foraggero-zootecnico.

C) *Azienda ubicata in zona di montagna:*

– azienda la cui superficie agraria utilizzata (con esclusione di quella destinata ai boschi, frutteti o comunque a colture arboree) ricade per oltre il 50% nelle zone di montagna di cui all'art. 3, par. 3, della direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975.

3. Le istanze per l'assegnazione di nuove quote latte o di quote aggiuntive devono pervenire ai competenti uffici regionali entro il 30 novembre di ciascun anno al fine di consentire alle regioni medesime di procedere alla attribuzione nei termini di cui all'art. 10, comma 11, della legge n. 468/1992.

4. Tale istanze sono considerate valide per la costituzione della graduatoria di un solo anno.

5. Le regioni ai fini dell'assegnazione delle quote latte della riserva regionale redigono apposita graduatoria secondo criteri oggettivi di priorità deliberati con la procedura e nel rispetto degli obiettivi indicati nell'art. 10, commi 10 ed 11, della legge n. 468/1992.

6. Le regioni comunicano all'EIMA entro il 15 dicembre di ciascun anno l'elenco dei nominativi e dei relativi quantitativi da attribuirsi utilizzando la riserva regionale, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

Art. 5.

Compensazione a livello di produttori non associati

1. L'EIMA, sulla base delle dichiarazioni di cui all'art. 5 della legge n. 468/1992, che gli acquirenti sono tenuti ad inviare entro il 15 maggio di ciascun anno, effettua la compensazione tra le consegne eccedenti le singole quote e le quantità non utilizzate dai produttori non associati.

2. A tal fine l'EIMA ripartisce la quantità non utilizzate fra i produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti consegnate da ciascuno di essi e provvede a rimborsare ai produttori medesimi il prelievo riscosso e non più dovuto a seguito della compensazione, secondo modalità da concordare con la Commissione CEE.

3. L'EIMA provvede con apposita lettera a dare comunicazione a ciascun produttore della somma ad esso spettante.

Art. 6.

Compensazione nazionale

1. Confermemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 12, della legge n. 468/1992 vengono fissati i criteri generali per l'applicazione della compensazione nazionale da parte dell'EIMA.

2. Allorché effettuata la compensazione a livello di associazione e a livello di produttori non associati, l'importo del prelievo riscosso sia superiore a quello dovuto, in applicazione dell'art. 2 del regolamento CEE del Consiglio n. 3590/92, l'EIMA effettua una ulteriore compensazione in favore dei produttori la cui azienda è ubicata nelle zone di montagna, ed in subordine dei produttori la cui azienda è ubicata nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Si applicano a tal fine i criteri e le modalità previste nel precedente art. 5, commi 2 e 3.

Art. 7.

Alpeggio

1. Nella ipotesi in cui siano attribuite quote alle aziende destinate ad alpeggio, qualora esistano vincoli di destinazione ad alpeggio delle aziende interessate, derivanti dalla normativa regionale in materia, la quota latte è assegnata al proprietario dell'azienda destinata ad alpeggio.

2. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio è responsabile di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale sulle quote latte.

3. Il conduttore dell'azienda destinata all'alpeggio non può alienare o cedere in affitto la quota né può aderire a programmi di abbandono della produzione lattiera.

Art. 8.

Determinazione dell'importo da trattenere a titolo di anticipo

1. L'acquirente, ai fini della determinazione dell'importo da trattenere a titolo di anticipo sul prelievo dovuto per tutte le consegne effettuate dai produttori che oltrepassano il quantitativo di riferimento attribuito, utilizza, con riferimento al prezzo indicativo del latte, il tasso di conversione agricolo, così come determinato ai sensi del regolamento CEE n. 3813/92 relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, in vigore il giorno della trattenuta dell'anticipo.

2. L'acquirente è comunque responsabile dell'esatto versamento del prelievo supplementare dovuto, calcolato alla fine del periodo sulla base del tasso di conversione agricolo in vigore il 31 marzo del periodo medesimo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 27 dicembre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1995
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 38

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 26 novembre 1992, n. 468, concernente misure urgenti nel settore lattiero-caseario, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 4 novembre 1992. Si riporta il testo del relativo art. 3:

«Art. 3. — 1. Le associazioni di produttori di cui all'art. 12, lettera *c)*, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, presentano all'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda per la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati durante il periodo 1993-1994.

2. Per i periodi successivi al 1993-1994 le domande sono presentate entro il 31 dicembre dell'anno antecedente l'inizio del periodo interessato.

3. Le domande di cui al precedente articolo sono corredate dall'elenco dei produttori associati titolari di quota.

4. L'associazione è direttamente responsabile dell'adempimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale per le assegnazioni che abbiano assunto la gestione unitaria delle quote spettanti ai produttori associati.

5. La gestione unitaria della quota di cui al comma 1 non comporta la perdita della titolarità della quota da parte del produttore associato, ne puo determinare l'attribuzione di una quota da parte dell'associazione a produttori che ne siano privi o la modificazione delle quote spettanti ai produttori associati.

6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il recesso di un produttore associato dall'associazione di appartenenza è comunicato da questa e dal recedente entro quindici giorni all'AIMA per l'aggiornamento del bollettino di cui all'art. 4. Il recesso ha efficacia a partire dall'inizio del periodo successivo all'anno solare in cui il recesso medesimo si perfeziona. I medesimi termini e modalità si applicano all'ipotesi in cui un produttore aderisca ad una associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote».

— Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 10 della citata legge n. 468/1992: «11. La riserva di cui al comma 10 è costituita presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'attribuzione di tali quantitativi ai giovani agricoltori ed ai produttori di cui al comma 10 sulla base di criteri oggettivi di priorità deliberati, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni regionali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I quantitativi devono essere attribuiti entro dodici mesi dalla loro disponibilità, decorsi i quali confluiscono nella riserva nazionale».

— Si riporta il testo del comma 12 dell'art. 5 della medesima legge n. 468/1992: «12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attaverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione nazionale sono stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori».

— La legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 dicembre 1993, n. 285.

— Il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 548, concernente l'istituzione dell'Ente per gli investimenti nel mercato agricolo - E.I.M.A., è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1994.

— Il regolamento di esecuzione della legge n. 468/1992, emanato con D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569, è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993 - serie generale.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è pubblicata nel supplemento ordinario n. 86 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 settembre 1988. Il comma 3 dell'art. 17 di detta legge prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 1.

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 2 della legge n. 468/1992: «8. Ove le quote nazionali risultino inferiori alla somma delle quantità attribuite ai produttori ai sensi dei commi 2 e 3, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri generali per realizzare, nell'arco di un triennio e nel rispetto delle norme comunitarie, l'esatta rispondenza delle quantità assegnate ai produttori con le quote nazionali spettanti all'Italia, tenendo conto, relativamente alle riduzioni obbligatorie della quota B, dell'esigenza di mantenere nelle aree di montagna e svantaggiate la maggior quantità di produzione lattiera».

— Per il testo del comma 11 dell'art. 10 della predetta legge n. 468/1992 si veda in nota alle premesse.

— Si riporta il testo dei commi 8 e 11 dell'art. 17 del D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569:

«8. Nei confronti dei produttori di cui al comma 7 si provvede all'esito degli accertamenti, alla revoca dell'assegnazione della quota, fatta salva la possibilità di fornire la prova certa, anche attraverso l'esibizione di fatture od altra documentazione commerciale, che l'imprenditore abbia prodotto e commercializzato nel periodo intercorrente tra il 1° dicembre 1992 e il 30 novembre 1993 una quantità di latte o prodotti lattieri di ragionevole consistenza».

9.-10. *(Omissis).*

11. Le quote revocate ai sensi del comma 8 confluiscono nella riserva nazionale, la cui disciplina giuridica è determinata con successivo regolamento ministeriale, per essere riutilizzate con prioritaria considerazione per le aree svantaggiate, ed in particolare per quelle di montagna, incise dalla revoca dell'assegnazione».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 468/1992: «4. La mancata produzione e commercializzazione del latte per un periodo di 12 mesi, elevabili a 24 mesi in casi di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, comporta per i produttori, titolari di quota ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo e dell'art. 10, la perdita della stessa che confluisce nella riserva nazionale».

— Si trascrive l'art. 3 del D.P.R. 23 dicembre 1993, n. 569:

«Art. 3 *(Riduzione della quota)*. — 1. Le regioni svolgono controlli tesi a verificare la rispondenza della quantità di prodotto commercializzata alla quota assegnata a ciascun produttore.

2. Ove la quantità commercializzata risulti per cinque periodi consecutivi inferiore al 75 per cento della quota spettante al produttore, il quantitativo di riferimento viene ridotto al livello della media di prodotto commercializzato nell'arco dei predetti cinque periodi.

3. In caso di applicazione del comma 2 le regioni provvedono a comunicare i nuovi quantitativi all'AIMA, per l'aggiornamento dei bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992.

4. Le regioni devono far pervenire all'AIMA la comunicazione di cui al comma 3 entro il 15 gennaio di ciascun anno».

Note all'art. 3:

— Il regolamento CEE n. 1360/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, concernente le associazioni di produttori e le relative unioni, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 166 del 23 giugno 1978.

— Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 569/1993:

«Art. 11 *(Compensazioni)*. — 1. I presidenti delle associazioni di produttori effettuano, nei termini e con le modalità indicati dall'art. 5, comma 5, della legge n. 468/1992, la compensazione tra le maggiori e minori quantità consegnate dai produttori associati titolari di quota.

2. Qualora, effettuata la compensazione, risulti un quantitativo eccedente la totalità dei quantitativi assegnati agli associati, il presidente, con apposita delibera, imputa il prelievo supplementare ai produttori che hanno superato la propria quota.

3. Il predetto prelievo è ripartito tra i produttori che hanno superato la quota in proporzione alla quantità eccedente commercializzata da ciascuno.

4. Le delibere di imputazione del prelievo supplementare devono essere trasmesse nei termini di cui all'art. 5, comma 6, della legge n. 468/1992, alle regioni ove hanno sede le associazioni, nonché all'AIMA.

5. Nel caso in cui le associazioni abbiano competenze interregionali le predette delibere devono essere trasmesse a tutte le regioni interessate.

6. Le regioni ove hanno sede le associazioni svolgono entro il 31 ottobre di ciascun anno i necessari controlli sulle delibere al fine di verificare l'esattezza della compensazione effettuata e della imputazione del prelievo.

7. Qualora dai predetti controlli emergano irregolarità nella compensazione o nella imputazione del prelievo le regioni applicano la sanzione prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 468/1992 e provvedono, ove del caso, al recupero del prelievo dovuto direttamente nei confronti del produttore, con le modalità indicate nell'art. 7 della legge n. 468/1992.

8. Le regioni provvedono a comunicare le accertate irregolarità all'AIMA, che dispone la decadenza dell'associazione interessata dalla gestione unitaria delle quote con effetto dal periodo successivo e predispone conseguentemente i bollettini previsti nell'art. 4 della legge n. 468/1992.

9. Le regioni devono far pervenire all'AIMA le comunicazioni di cui al comma 8 entro il 30 novembre di ciascun anno.

10. Con successivo regolamento verranno dettati i criteri per l'applicazione della compensazione nazionale di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 468/1992, coordinando la compensazione medesima con le compensazioni a livello di associazione previste dal presente articolo, assicurando al contempo la conformità del sistema con la vigente normativa comunitaria».

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 468/1992:

«Art. 5. — 1. Gli acquirenti di cui all'art. 12, lettera *e)*, del regolamento CEE n. 857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni, devono compilare le dichiarazioni previste dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 15 del regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni, e codificazioni, per i produttori non associati, e trasmetterle alle regioni o province autonome di Trento e di Bolzano ove sono ubicate le aziende dei produttori medesimi nonché all'AIMA entro i termini prescritti dal predetto art. 15.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, relative ai produttori associati, devono essere trasmesse dagli acquirenti, entro gli stessi termini, alle associazioni di produttori ed alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni nonché all'AIMA.

3. Gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori non associati per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, e lo versano entro tre mesi dal termine del periodo cui si riferisce il prelievo. Le consegne effettuate da produttori privi di quota sono integralmente sottoposte al prelievo supplementare.

4. Nei confronti dei produttori associati, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare per tutte le consegne che oltrepassano la quota individuale dei produttori medesimi, come risultante dai bollettini previsti dall'art. 4.

5. Entro quattro mesi dal termine di ciascun periodo i presidenti delle associazioni di produttori di cui all'art. 3 effettuano la compensazione fra le minori e le maggiori quantità consegnate dai produttori associati, computando le consegne effettuate da tutti i produttori associati titolari di quota, ed imputano con apposita delibera il prelievo supplementare eventualmente dovuto ai produttori che hanno superato la propria quota, proporzionalmente alle quantità eccedenti, commercializzate da ciascuno.

6. Entro il termine di cui al comma 5 i presidenti delle associazioni di cui al comma stesso comunicano agli acquirenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'ammontare delle somme imputate a ciascun produttore con la delibera prevista nel medesimo comma 5.

7. La delibera di imputazione del prelievo supplementare e la comunicazione prescritta dal comma 6, devono essere trasmesse, entro il medesimo termine, alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ove hanno sede le associazioni medesime nonché all'AIMA.

8. Gli acquirenti, entro venti giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al comma 6, versano il prelievo supplementare comunicato dall'associazione per ciascun produttore e restituiscono ai medesimi le somme residue ad essi spettanti, comprensive degli interessi, calcolati al tasso legale.

9. Ove, entro sei mesi dal termine del periodo, i presidenti delle associazioni non abbiano comunicato agli acquirenti l'ammontare del prelievo supplementare che deve essere versato per ciascun produttore, gli acquirenti versano l'intero ammontare trattenuto ai produttori associati ai sensi del comma 4.

10. I produttori non associati e le associazioni provvedono al pagamento del prelievo supplementare dovuto per le vendite dirette, nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento CEE n. 1546/88 della Commissione del 3 giugno 1988, e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni.

11. I versamenti previsti dal presente articolo devono essere effettuati nella contabilità speciale indicata nell'art. 9, comma 3. Le relative ricevute devono essere trasmesse alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.

12. Qualora si determinino le condizioni per l'applicazione della compensazione nazionale, essa è disposta dall'AIMA, che può avvalersi, a tal fine, attraverso la stipulazione di apposita convenzione, della collaborazione di enti pubblici od organismi privati. I criteri per l'applicazione della compensazione nazionale sono stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentite le regioni. Nell'ambito della predetta procedura di compensazione può essere prevista una compensazione limitata ai produttori delle zone di montagna e, in subordine, delle zone svantaggiate di cui alla direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975. Le somme oggetto di compensazione nazionale sono rimborsate d'ufficio ai produttori.

13. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in collaborazione con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di rendere omogenei i sistemi di informatizzazione regionale relativi

all'applicazione delle quote latte e del prelievo supplementare, attua l'anagrafe della produzione lattiero-casearia prevista dall'art. 6-*bis* del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1991, n. 48».

— Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 10 della legge n. 468/1992: «8. Il diritto di prelazione di cui al comma 7 del presente articolo è altresì attribuito ai produttori appartenenti ad associazioni che esercitano la gestione unitaria delle quote ai sensi dell'art. 3 per le quote poste in vendita da altri produttori della stessa associazione con le modalità e i termini previsti dal medesimo comma 7».

— La legge 20 ottobre 1978, n. 674, relativa alle norme sull'associazionismo dei produttori agricoli, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 311 del 7 novembre 1978.

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 569/1993:

«Art. 5 *(Associazioni: recesso ed adesione)*. — 1. Le associazioni di produttori con apposito atto, sottoscritto anche dal produttore interessato e redatto conformemente al modello allegato 1, comunicano all'AIMA il recesso dei produttori entro quindici giorni dal perfezionamento del recesso medesimo.

2. L'AIMA provvede ad aggiornare i bollettini di cui all'art. 4 della legge n. 468/1992 sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1 pervenute entro il 15 gennaio di ciascun anno ed il recesso ha efficacia a partire dal periodo successivo alla pubblicazione dei bollettini recanti l'aggiornamento.

3. Le medesime modalità ed i medesimi termini di cui ai commi 1 e 2 si applicano nell'ipotesi in cui un produttore aderisca ad un'associazione di produttori che esercita la gestione unitaria delle quote».

Note all'art. 4:

— Per il testo del comma 11 dell'art. 10 si veda in nota alle premesse.

— La direttiva n. 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 128 del 19 maggio 1975.

— Si riporta il testo del comma 10 dell'art. 10 della legge n. 468/1992: «10. In caso di applicazione del comma 6, la quota ceduta è ridotta del 15 per cento al fine di costituire un'apposita riserva per l'attribuzione di nuove quote ai giovani agricoltori e di quote aggiuntive ai conduttori di aziende suscettibili di sviluppo nonché ai produttori le cui aziende siano ubicate in zone di montagna, al fine di consentire a tali produttori il raggiungimento di una idonea dimensione aziendale. In caso di cessione di quote latte da parte dei produttori la cui complessiva produzione annuale non superi i 600 quintali la riduzione si applica nella misura del 10 per cento».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 5 della legge n. 468/1992 si veda in nota all'art. 3.

Note all'art. 6:

— Per il testo del comma 12 dell'art. 5 si veda in nota all'art. 3.

— Il regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 405 del 31 dicembre 1992, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1883/1994 del Consiglio del 27 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 197 del 30 luglio 1994.

Nota all'art. 8:

— Il regolamento CEE n. 3813/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CEE n. L 387 del 31 dicembre 1992.

95G0055

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 15 dicembre 1994.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «I Cedri», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1991 con il quale la società cooperativa «I Cedri», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile ed il dott. Alberto Cavalieri ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1991 con il quale è stato rettificato il precedente decreto ministeriale limitatamente al cognome del commissario liquidatore Cavaliere anziché Cavalieri;

Considerato che, il dott. Alberto Cavaliere, non ha mai, nonostante formale diffida, provveduto a fornire notizie circa il corso della procedura;

Ravvisata la necessità di provvedere, per i motivi sopra esposti, alla revoca e sostituzione del succitato commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Marco Fantone, nato a Roma, il 5 ottobre 1952 e residente a Roma in via dei Pescatori n. 153, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «I Cedri», con sede in Roma, già sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 7 agosto 1991, in sostituzione del dott. Alberto Cavaliere, revocato dall'incarico.

Roma, 15 dicembre 1994

Il Ministro: MASTELLA

95A0751

DECRETO 14 gennaio 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Nuova cronisti romani», in Roma.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1993 con il quale la società cooperativa edilizia «Nuova cronisti romani», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, ed il dott. Marco Pinci ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con cui il predetto commissario liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico;

Ravvisata la necessità di procedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Silvio Paulon, nato a Roma, il 9 aprile 1950 e residente a Roma, in via dei Fulvi n. 47, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa indicata in premessa, in sostituzione del dott. Marco Pinci, rinunciatario.

Roma, 14 gennaio 1995

Il Ministro: MASTELLA

95A0752

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 febbraio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate hanno comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari per i motivi a fianco indicati e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

In data 14 ottobre 1994:

commissione tributaria di primo grado di Bergamo per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

In data 20 dicembre 1994:

ufficio del registro di Nola per le conseguenze di un furto perpetrato ai danni dell'ufficio stesso durante la notte precedente;

Nel periodo dal 20 dicembre 1994 al 2 gennaio 1995:

ufficio del registro di Agrigento per il trasloco di alcuni reparti in altra sede;

In data 22 dicembre 1994 (dalle ore 11,30 alle ore 13,30):

ufficio IVA di Verona per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale;

Nei giorni 27 e 28 dicembre 1994:

commissione tributaria di primo grado di Messina per disinfestazione dei locali;

In data 2 gennaio 1995:

ufficio del registro di Iglesias a causa della mancata consegna dei pezzi mobili di gennaio 1995 e millesimo «995» dei timbri in dotazione;

Nei giorni 2 e 3 gennaio 1995:

ufficio IVA di Cagliari a causa della mancata consegna dei pezzi mobili di gennaio 1995 e millesimo «995» dei timbri in dotazione;

In data 7 gennaio 1995:

ufficio IVA di Trapani, ufficio del registro e ufficio delle imposte dirette di Lipari per disinfestazione dei locali;

In data 10 gennaio 1995:

ufficio del registro di Taranto per permettere gli opportuni controlli agli impianti elettrici a seguito di una perdita di acqua dal piano superiore dello stabile sede dell'ufficio;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

IN DATA 14 OTTOBRE 1994

Regione Lombardia:

commissione tributaria di primo grado di Bergamo.

IN DATA 20 DICEMBRE 1994

Regione Campania:

ufficio del registro di Nola.

NEL PERIODO DAL 20 DICEMBRE 1994 AL 2 GENNAIO 1995

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Agrigento.

IN DATA 22 DICEMBRE 1994

Regione Veneto:

ufficio IVA di Verona.

NEI GIORNI 27 E 28 DICEMBRE 1994

Regione Sicilia:

commissione tributaria di primo grado di Messina.

IN DATA 2 GENNAIO 1995

Regione Sardegna:

ufficio del registro di Iglesias.

NEI GIORNI 2 E 3 GENNAIO 1995

Regione Sardegna:

ufficio IVA di Cagliari.

IN DATA 7 GENNAIO 1995

Regione Sicilia:

ufficio IVA di Trapani, ufficio del registro e ufficio delle imposte dirette di Lipari.

IN DATA 10 GENNAIO 1995

Regione Puglia:

ufficio del registro di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A0801

DECRETO 3 febbraio 1995.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici del pubblico registro automobilistico.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopra citati decreti legislativi numeri 398/1990 e 504/1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza dei termini suindicati comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari delle norme stesse;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Viste le note con le quali le competenti procure generali della Repubblica hanno segnalato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni e per i motivi a fianco indicati e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.:

pubblico registro automobilistico di Alessandria dal 7 al 14 novembre 1994 per alluvione;

pubblico registro automobilistico di Bologna in data 12 novembre 1994 per la partecipazione del personale allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali;

pubblico registro automobilistico di Benevento in data 19 dicembre 1994 per permettere il controllo di eventuali danni al sistema LSX in seguito al versamento di liquido dall'impianto di riscaldamento dovuto ad un guasto dell'impianto stesso;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse, viene accertato il mancato funzionamento dei seguenti uffici del pubblico registro automobilistico nei giorni a fianco indicati:

P.R.A. di Alessandria dal 7 al 14 novembre 1994;

P.R.A. di Bologna in data 12 novembre 1994;

P.R.A. di Benevento in data 19 dicembre 1994.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1995

Il direttore generale: ROXAS

95A0802

DECRETO 8 febbraio 1995.

Elevazione dell'importo delle vincite del gioco del lotto pagabili dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la giocata.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto 23 marzo 1994, n. 239, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 18 aprile 1994;

Visto il decreto ministeriale n. 4832 del 17 marzo 1993; registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, registro n. 24 Finanze, foglio n. 72, con il quale è stato attribuito in concessione il servizio del lotto automatizzato alla Lottomatica S.c.p.a. di Roma;

Visto il decreto ministeriale n. 8099 dell'8 novembre 1993, registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1993, registro n. 24 Finanze, foglio n. 73, integrativo e modificativo della predetta concessione;

Visto l'art. 4, comma 1, della legge 19 aprile 1990, n. 85, in base al quale le vincite il cui importo non supera L. 1.250.000 sono pagate dal raccoglitore del gioco del lotto presso il quale è stata effettuata la giocata, e il successivo comma 2 che consente la modifica di detto importo con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro;

Ritenuto che motivi di efficienza della gestione di miglioramento del servizio reso all'utenza, evidenziati dall'andamento del gioco, rendono opportuno elevare l'importo delle vincite pagabili dal raccoglitore da L. 1.250.000 a L. 4.500.000;

Decreta:

Art. 1.

Le vincite del gioco del lotto il cui importo non supera L. 4.500.000 sono pagate dal raccoglitore presso il quale è stata effettuata la giocata, previa esibizione dello scontrino.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e troverà attuazione dal concorso immediatamente successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 8 febbraio 1995

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

Il Ministro del tesoro
DINI

95A0819

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 febbraio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantanove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 gennaio 1995 è pari a 11.207 miliardi;

Decreta:

Per il 15 febbraio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a ottantanove giorni con scadenza il 15 maggio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 5.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0841

DECRETO 8 febbraio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 gennaio 1995 è pari a 11.207 miliardi;

Decreta:

Per il 15 febbraio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottanta giorni con scadenza il 14 agosto 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 6.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0840

DECRETO 8 febbraio 1995.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, che fissa in miliardi 138.600 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 31 gennaio 1995 è pari a 11.207 miliardi;

Decreta:

Per il 15 febbraio 1995 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 febbraio 1996 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1996.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà

con le modalità indicate negli articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 12 dicembre 1994 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 16 può essere presentata per un importo pari a 3 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 1995, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1994.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0839

DECRETO 8 febbraio 1995.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centottantadue e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 30 gennaio 1995.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1995;

Visti i propri decreti del 23 gennaio 1995 che hanno disposto per il 30 gennaio 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a ottantotto, centottantadue e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1995;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta i buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 30 gennaio 1995 sono indicati, tra l'altro, gli importi degli interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1995 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,85 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 95,44 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 90,45 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

La spesa per interessi, gravante sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, ammonta a L. 300.818.663.500 per i buoni a ottantotto giorni con scadenza 28 aprile 1995; a L. 660.813.273.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 31 luglio 1995; quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996 ammonta a L. 1.622.909.525.000 per i titoli a trecentosessantasei giorni con scadenza 31 gennaio 1996.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 97,52 per i B.O.T. a ottantotto giorni, a L. 94,78 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 89,30 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1995

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

95A0842

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 27 ottobre 1994;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE POLITICHE

Art. 1.

All'elenco delle discipline indicate dal secondo comma dell'art. 32, dopo «istituzioni di diritto internazionale» sono aggiunte le seguenti nuove discipline:

Amministrazione comparata
Antropologia sociale
Archivistica
Bibliografia e biblioteconomia
Civiltà indigene dell'America
Criminologia
Diritto di famiglia
Diritto internazionale dell'economia
Diritto internazionale del lavoro
Diritto internazionale privato
Diritto pubblico generale
Diritto pubblico dell'ambiente
Economia del lavoro
Economia regionale
Filosofia delle scienze sociali
Geografia regionale
Geografia storica
Informatica giuridica
Paleografia e diplomatica
Sistemi economici comparati
Sociologia dell'educazione
Sociologia della medicina
Statistica finanziaria
Statistica giudiziaria
Storia del commercio e della navigazione
Storia dell'agricoltura
Storia dell'industria
Storia della filosofia
Storia della Sicilia
Storia medievale
Sistema politico italiano
Storia del movimento contadino

Art. 2.

Nell'art. 33 *sub e)*, relativo alla propedeuticità, dopo «storia dell'America latina», viene aggiunta la seguente nuova disciplina:

storia del Risorgimento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 novembre 1994

Il rettore: STAGNO D'ALCONTRES

95A0729

TERZA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 14 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73, recante modifiche ed aggiornamenti al testo unico sopracitato;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, concernente le disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, in base alla quale possono essere inclusi nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione secondaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, relativa alla determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1990 con cui è stato approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 29 ottobre 1991, con il quale è stata disposta l'istituzione della Terza Università di Roma;

Viste le proposte formulate dalle autorità accademiche della Terza Università di Roma, volte all'inserimento in statuto della modifica del nome della facoltà di economia e commercio in economia;

Viste le proposte formulate dalle autorità accademiche della Terza Università di Roma, volte all'inserimento in statuto dell'ordinamentorelativo al corso di laurea afferente alla facoltà di economia;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

È istituita presso la Terza Università di Roma la facoltà di economia con il solo corso di laurea in economia e commercio di durata quadriennale articolato negli indirizzi di:

economia aziendale;

economia amministrativa pubblica;

economia ambientale.

Lo statuto del corso di laurea suddetto è articolato come risulta dal testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 1994

Il rettore: BOSCO TEDESCHINI LALLI

ALLEGATO

STATUTO DI ATENEO RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO DELLA FACOLTÀ DI ECONOMIA

Art. 1.

Nella facoltà di economia è istituito il seguente corso di laurea di economia e commercio (24 annualità) articolato negli indirizzi di:

economia aziendale;

economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;

economia ambientale.

Art. 2.

Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Sono titoli di ammissione per i corsi di laurea quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Gli insegnamenti attivabili, per i corsi di laurea previsti dal precedente art. 1, sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 16 articolati nelle quattro aree: economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea o indirizzo riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: inglese, francese, spagnola, tedesca, russa, portoghese, araba, cinese, giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà, sentiti i consigli dei corsi di laurea.

Art. 5.

Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica e degli altri corsi di diploma universitario attivati all'interno della facoltà, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato secondo la normativa vigente a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 10.

Le strutture didattiche competenti determinano nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Art. 6.

Il piano di studi del corso di laurea in economia e commercio della facoltà di economia comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 16, secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P01B (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N04B (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S01A (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali sono annuali e sono svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 10) e l'esame di laurea.

Art. 7.

La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e gli indirizzi all'interno del corso di laurea in economia e commercio con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti i corsi di laurea e

predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito di ciascun corso di laurea anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

La struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive salvo la possibilità di indicare, numericamente, la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 8.

Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici per ciascun corso di laurea e per ciascun indirizzo all'interno del corso di laurea in economia e commercio, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studio fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Ateneo, o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 6 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 9.

Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 6.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 10.

La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 11.

Corso di laurea in economia e commercio

Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Oltre a quelli determinati ai sensi dell'art. 7, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio i seguenti:

Area economica:

economia agraria;

economia industriale;

economia internazionale;

geografia economica;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

marketing;

merceologia;

organizzazione aziendale;

revisione aziendale;

tecnica bancaria;

tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare:

diritto pubblico dell'economia;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

matematica finanziaria (secondo corso, se presente tra i fondamentali);

statistica (secondo corso, se presente tra i fondamentali);

statistica economica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Nell'ambito del corso di laurea in economia e commercio la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione, oltre agli indirizzi di EA, EAM, EAP, di indirizzi corrispondenti agli altri corsi di laurea previsti dalla tabella VIII del decreto ministeriale 27 ottobre 1992, con le denominazioni per essi previste. Ciò se tali corsi di laurea non sono già attivati nella facoltà. I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti per i corrispondenti corsi di laurea, dando attuazione per l'attivazione del nuovo indirizzo, a quanto previsto dal precedente art. 7 per tutto ciò che concerne il corso di laurea recante la medesima denominazione.

Dell'indirizzo seguito sarà data menzione nel diploma di laurea.

Art. 12.

Indirizzo di economia aziendale

L'indirizzo di economia aziendale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale;
economia internazionale;
politica economica;
scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;
economia degli intermediari finanziari;
economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
marketing;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
organizzazione aziendale;
organizzazione del lavoro;
revisione aziendale;
strategia e politica aziendale;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;
diritto del lavoro;
diritto fallimentare;
diritto tributario;
legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo di economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno otto insegnamenti dell'area aziendale, almeno tre insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 13.

Indirizzo di economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali

L'indirizzo di economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali i seguenti:

Area economica:

cooperazione allo sviluppo;
economia internazionale;
economia pubblica;
istituzioni economiche internazionali;
politica economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;
programmazione economica;
storia delle relazioni economiche internazionali.

Area aziendale:

economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
organizzazione delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche.

Area giuridica:

contabilità di Stato;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro;
diritto internazionale dell'economia;
diritto pubblico dell'economia.

Area matematico-statistica:

contabilità nazionale;
statistica sociale.

Altre aree:

scienza dell'amministrazione;
sociologia;
storia dell'amministrazione pubblica.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia, indirizzo economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno cinque insegnamenti dell'area giuridica e almeno tre insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Art. 14.

Indirizzo di economia ambientale

L'indirizzo di economia ambientale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

Sono insegnamenti caratterizzanti dell'indirizzo di economia ambientale i seguenti:

Area economica:

economia agraria;
economia dell'ambiente;
economia delle fonti di energia;
economia dello sviluppo;
economia e politica montana e forestale;
economia pubblica;
geografia economica;
pianificazione economica territoriale;
politica economica dell'ambiente;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

merceologia delle risorse naturali;
programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
diritto dell'ambiente;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto urbanistico.

Area matematico-statistica:

demografia;
statistica per l'ambiente;
metodi statistici di valutazione di politiche.

Altre aree:

sociologia dell'ambiente.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, indirizzo di economia ambientale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno quattro insegnamenti dell'area economica, almeno quattro insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica. Deve inoltre comprendere l'equivalente di almeno quattro annualità tratte dalle discipline dei seguenti settori scientifico-disciplinari:

C11X - Chimica dell'ambiente e della conservazione dei beni culturali;

E03B - Ecologia;

G03A - Assestamento forestale e selvicoltura;

H02X - Ingegneria sanitaria-ambientale;

H10B - Architettura del paesaggio e del territorio;

H14A - Tecnica e pianificazione urbanistica;

H14B - Urbanistica;

M06A - Geografia.

Art. 15.

Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia

Le discipline dell'area economica attivabili nella facoltà di economia sono:

P01A - *Analisi economica:*

1) analisi economica;
2) dinamica economica;
3) econometria;
4) economia matematica;
5) istituzioni di economia;
6) tecniche di previsione economica;
7) teoria della programmazione economica.

P01B - *Economia politica:*

1) economia politica;
2) istituzioni di economia;
3) macroeconomia;
4) microeconomia.

P01C - *Storia del pensiero economico:*

1) storia dell'analisi economica;
2) storia del pensiero economico.

P01D - *Politica economica:*

1) analisi economica congiunturale;
2) economia applicata;
3) economia del benessere;
4) economia del lavoro;
5) economia delle grandi aree geografiche;
6) economia delle istituzioni;
7) economia dell'istruzione e della ricerca scientifica;
8) istituzioni di economia;
9) politica economica;
10) politica economica agraria;
11) politica economica dell'ambiente;
12) politica economica europea;
13) programmazione economica;
14) sistemi di contabilità macroeconomica;
15) sistemi economici comparati.

P01E - *Economia pubblica e scienza delle finanze:*

1) analisi costi-benefici;
2) analisi economica delle istituzioni;
3) economia dell'ambiente;
4) economia dell'arte e della cultura;
5) economia della sicurezza sociale;
6) economia dell'impresa pubblica;
7) economia pubblica;
8) economia sanitaria;
9) finanza degli enti locali;
10) scienza delle finanze;
11) sistemi fiscali comparati.

P01F - *Economia monetaria:*

1) economia dei mercati monetari e finanziari;
2) economia monetaria;
3) istituzioni di economia;
4) politica monetaria;
5) sistemi finanziari comparati.

P01G - *Economia internazionale:*

1) economia europea;
2) economia internazionale;
3) economia monetaria internazionale;
4) istituzioni di economia;
5) istituzioni economiche internazionali;
6) politica economica internazionale.

P01H - *Economia dello sviluppo:*

1) cooperazione allo sviluppo;
2) economia dei Paesi in via di sviluppo;
3) economia della popolazione;
4) economia dello sviluppo;
5) istituzioni di economia;
6) politica dello sviluppo economico;
7) sviluppo delle economie agricole;
8) teoria dello sviluppo economico.

P01I - *Economia dei settori produttivi:*

1) economia delle attività terziarie;
2) economia delle fonti di energia;
3) economia delle imprese internazionali;
4) economia dell'impresa;
5) economia dell'innovazione;
6) economia e politica industriale;
7) economia industriale.

P01J - *Economia regionale:*

1) economia del territorio;
2) economia del turismo;
3) economia regionale;
4) economia urbana;
5) pianificazione economica territoriale;
6) politica economica regionale.

P01K - *Economia dei trasporti:*

1) economia dei trasporti.

P03X - *Storia economica:*

1) storia dei trasporti;
2) storia del commercio;
3) storia della finanza pubblica;
4) storia dell'agricoltura;
5) storia della moneta e della banca;
6) storia delle assicurazioni e della previdenza;
7) storia delle relazioni economiche internazionali;
8) storia dell'industria;
9) storia economica;
10) storia economica dei Paesi in via di sviluppo;
11) storia economica delle innovazioni tecnologiche;
12) storia economica dell'Europa;
13) storia economica del turismo;
14) storia e politica monetaria;
15) storia marittima.

G01X - *Economia ed estimo rurale:*

1) agricoltura e sviluppo economico;
2) economia agraria;
3) economia agro-alimentare;
4) economia dei mercati agricoli e forestali;
5) economia dell'ambiente agro-forestale;
6) economia delle produzioni zootecniche;
7) economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale;
8) economia e politica agraria comparata;
9) economia e politica montana e forestale;
10) estimo forestale e ambientale;
11) estimo rurale;
12) marketing dei prodotti agro-alimentari;
13) pianificazione agricola;
14) politica agraria;
15) storia dell'agricoltura.

M06B - *Geografia economico-politica:*

1) cartografia;
2) cartografia tematica per geografi;
3) geografia applicata;
4) geografia della popolazione;
5) geografia delle comunicazioni;
6) geografia dello sviluppo;
7) geografia del turismo;
8) geografia economica;
9) geografia politica;
10) geografia politica ed economica;
11) geografia politica ed economica di Stati e grandi aree;
12) geografia urbana e organizzazione territoriale;
13) politica dell'ambiente;
14) programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Le discipline dell'area aziendale attivabili nella facoltà di economia sono:

P02A - *Economia aziendale:*

1) analisi e contabilità dei costi;
2) economia aziendale;
3) economia dei gruppi, delle concentrazioni e delle cooperazioni aziendali;
4) economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
5) economia delle imprese pubbliche;
6) gestione informatica dei dati aziendali;
7) istituzioni e dottrine economiche aziendali comparate;
8) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;
9) programmazione e controllo;
10) programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche;
11) ragioneria generale ed applicata;
12) revisione aziendale;
13) storia della ragioneria;
14) strategia e politica aziendale;
15) tecnica professionale.

P02B - *Economia e direzione delle imprese:*

1) analisi finanziaria;
2) economia e direzione delle imprese;
3) economia e direzione delle imprese commerciali;
4) economia e direzione delle imprese di servizi;
5) economia e direzione delle imprese di viaggio e di trasporto;
6) economia e direzione delle imprese industriali;
7) economia e direzione delle imprese internazionali;
8) economia e direzione delle imprese turistiche;
9) economia e tecnica della pubblicità;
10) finanza aziendale;
11) gestione della produzione e dei materiali;
12) marketing;
13) marketing industriale;
14) marketing internazionale;
15) strategie di impresa;
16) tecnica industriale e commerciale.

Le discipline dell'area giuridica attivabili nella facoltà di economia sono:

N02A - *Diritto commerciale:*

1) diritto commerciale;
2) diritto commerciale internazionale;
3) diritto d'autore;
4) diritto della cooperazione;
5) diritto delle assicurazioni;
6) diritto fallimentare;
7) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;
8) diritto industriale.

N02B - *Diritto bancario:*

1) controlli pubblici nel settore creditizio e assicurativo;
2) diritto bancario;
3) diritto della borsa e dei cambi;
4) diritto degli intermediari finanziari;
5) diritto del mercato finanziario;
6) diritto pubblico dell'economia;
7) diritto valutario;
8) legislazione bancaria.

N02C - *Diritto della navigazione:*

1) diritto aeronautico;
2) diritto aerospaziale;
3) diritto dei trasporti;
4) diritto della navigazione;
5) diritto delle assicurazioni marittime;
6) diritto internazionale della navigazione.

N03X - *Diritto del lavoro:*

1) diritto comparato del lavoro;
2) diritto della previdenza sociale;
3) diritto della sicurezza sociale;
4) diritto del lavoro;
5) diritto del lavoro e della previdenza sociale;
6) diritto del lavoro e delle relazioni industriali;
7) diritto del lavoro e diritto sindacale;
8) diritto sindacale.

N04A - *Diritto costituzionale:*

1) diritto costituzionale;
2) diritto costituzionale regionale;
3) diritto parlamentare.

N04B *Istituzioni di diritto pubblico:*

1) diritto e legislazione universitaria;
2) diritto pubblico comparato;
3) diritto pubblico dell'economia;
4) diritto regionale;
5) diritto regionale e degli enti locali;
6) istituzioni di diritto pubblico;
7) legislazione del turismo;
8) legislazione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

N05X - *Diritto amministrativo:*

1) contabilità degli enti pubblici;
2) contabilità di Stato;
3) diritto amministrativo;
4) diritto degli enti locali;
5) diritto dei beni pubblici e delle fonti di energia;
6) diritto dell'ambiente;
7) diritto minerario;
8) diritto processuale amministrativo;
9) diritto pubblico dell'economia;
10) diritto scolastico;
11) diritto urbanistico;
12) disciplina giuridica delle attività tecnico-ingegneristiche;
13) legislazione dei beni culturali;
14) legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia;
15) legislazione forestale.

N07X - *Diritto tributario:*

1) diritto doganale;
2) diritto finanziario;
3) diritto tributario;
4) diritto tributario comparato;
5) sistemi fiscali comparati.

N08X - *Diritto internazionale:*

1) diritto degli scambi internazionali;
2) diritto della Comunità europea;
3) diritto delle comunicazioni internazionali;
4) diritto diplomatico e consolare;
5) diritto internazionale;
6) diritto internazionale della navigazione;
7) diritto internazionale del lavoro;
8) diritto internazionale dell'economia;
9) diritto internazionale privato;
10) organizzazione internazionale.

N09X - *Diritto processuale civile:*

1) diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
2) diritto dell'esecuzione civile;
3) diritto fallimentare;
4) diritto processuale civile;
5) diritto processuale civile comparato.

N10B - *Diritto penale:*

1) diritto penale amministrativo;
2) diritto penale commerciale;
3) diritto penale comparato;
4) diritto penale dell'ambiente;
5) diritto penale del lavoro;
6) diritto penale dell'economia;
7) diritto penale tributario.

Le discipline dell'area matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia sono:

S01A - *Statistica:*

1) analisi dei dati;
2) analisi statistica multivariata;
3) analisi statistica spaziale;
4) didattica della statistica;
5) metodi statistici di previsione;
6) piano degli esperimenti;
7) rilevazioni statistiche;
8) statistica;
9) statistica computazionale;
10) statistica matematica;
11) storia della statistica;
12) tecniche di ricerca e di elaborazione dei dati;
13) teoria dei campioni;
14) teoria dell'inferenza statistica;
15) teoria delle decisioni.

S01B - *Statistica per la ricerca sperimentale:*

1) antropometria;
2) biometria;
3) metodi statistici di controllo della qualità;
4) metodi statistici di misura;
5) metodologia statistica in agricoltura;
6) modelli stocastici e analisi dei dati;
7) piano degli esperimenti;
8) statistica;

9) statistica applicata alle scienze biologiche;

10) statistica applicata alle scienze fisiche;

11) statistica e calcolo delle probabilità;

12) statistica medica;

13) statistica per l'ambiente;

14) statistica per la ricerca sperimentale;

15) teoria e metodi statistici dell'affidabilità.

S02X - *Statistica economica:*

1) analisi di mercato;

2) analisi statistico-economica territoriale;

3) classificazione e analisi dei dati economici;

4) contabilità nazionale;

5) controllo statistico della qualità;

6) gestione di basi di dati economici;

7) metodi statistici di valutazione di politiche;

8) modelli statistici del mercato del lavoro;

9) modelli statistici di comportamento economico;

10) rilevazione e controllo dei dati economici;

11) serie storiche economiche;

12) statistica aziendale;

13) statistica dei mercati monetari e finanziari;

14) statistica economica;

15) statistica industriale.

S03A - *Demografia:*

1) analisi demografica;

2) demografia;

3) demografia bio-sanitaria;

4) demografia della famiglia;

5) demografia economica;

6) demografia regionale;

7) demografia sociale;

8) demografia storica;

9) modelli demografici;

10) politiche della popolazione;

11) rilevazioni e qualità dei dati demografici;

12) teoria della popolazione.

S03B - *Statistica sociale:*

1) indagini campionarie e sondaggi demoscopici;

2) metodi statistici per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;

3) modelli statistici del mercato del lavoro;

3-*bis*) modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;

4) modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;

5) rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;

6) statistica del turismo;

7) statistica giudiziaria;

8) statistica per la ricerca sociale;

9) statistica psicometrica;

10) statistica sanitaria;

11) statistica sociale.

S04A - *Matematica per le decisioni economiche e finanziarie:*

1) elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie;

2) matematica generale;

3) matematica per le applicazioni economiche e finanziarie;

4) matematica per le decisioni della finanza aziendale;

5) matematica per l'economia;

6) matematica per le scienze sociali;

7) metodi matematici per la gestione delle aziende;

8) modelli matematici per i mercati finanziari;

9) ricerca operativa per le scelte economiche;

10) teoria dei giochi;

11) teoria delle decisioni;

12) teoria matematica del portafoglio finanziario.

S04B - *Matematica finanziaria e scienze attuariali:*

1) economia e finanza delle assicurazioni;

2) matematica attuariale;

3) matematica finanziaria;

4) statistica assicurativa;

5) tecnica attuariale delle assicurazioni contro i danni;

6) tecnica attuariale delle assicurazioni sociali;

7) tecnica attuariale delle assicurazioni sulla vita;

8) teoria del rischio.

A01A - *Algebra e logica matematica:*

1) algebra lineare.

A01B - *Geometria:*

1) geometria.

A02A - *Analisi matematica:*

1) analisi matematica.

A02B - *Calcolo delle probabilità:*

1) calcolo delle probabilità;

2) processi stocastici.

A04A - *Analisi numerica:*

1) analisi numerica;

2) calcolo numerico;

3) matematica computazionale;

4) metodi numerici per l'ottimizzazione.

A04B - *Ricerca operativa:*

1) ottimizzazione;

2) programmazione matematica;

3) ricerca operativa;

4) tecniche di simulazione.

K04X - *Automatica:*

1) analisi dei sistemi;

2) modellistica e gestione delle risorse naturali;

3) modellistica e gestione dei sistemi ambientali;

4) modellistica e simulazione.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

1) informatica grafica;

2) ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

3) sistemi informativi.

K05B - *Informatica:*

1) informatica generale;

2) intelligenza artificiale;

3) programmazione;

4) sistemi operativi.

K05C - *Cibernetica:*

1) cibernetica;

2) elaborazioni di immagini.

95A0731

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

DECRETO RETTORALE 26 gennaio 1995.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204;

Vista la deliberazione del consiglio accademico del 10 settembre 1994 con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Università per stranieri di Siena;

Visto il decreto ministeriale del 19 novembre 1994 con il quale, conformemente a quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 168/1989, è stato richiesto il riesame di alcune disposizioni contenute nel nuovo statuto;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione il 17 gennaio 1995 e dal consiglio accademico nella seduta del 20 gennaio 1995 con le quali sono state sostanzialmente accolte le richieste di riesame;

Ritenuto utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Università;

Decreta:

È emanato, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto dell'Università per stranieri di Siena che si allega al presente decreto del quale costituisce parte integrante.

Siena, 26 gennaio 1995

Il rettore: BARNI

ALLEGATO

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Art. 1.
Definizione e compiti

1. L'Università per stranieri di Siena, di seguito denominata Università, è un istituto superiore ad ordinamento speciale ai sensi dell'art. 1 della legge 17 febbraio 1992, n. 204.

2. L'Università ha personalità giuridica ed autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile nello spirito dell'art. 33 della Costituzione della Repubblica ed in conformità alla legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. L'Università svolge attività di insegnamento e di ricerca scientifica finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della lingua e della cultura italiana.

Art. 2.
Organi

1. Sono organi dell'Università:

a) il rettore;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il consiglio accademico;

d) il consiglio di facoltà;

e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 3.
Rettore

1. Il rettore è il rappresentante dell'Università ad ogni effetto di legge.

Egli coordina l'attività di indirizzo degli altri organi e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.

Il rettore:

a) convoca e presiede il consiglio accademico e il consiglio di amministrazione e vigila sull'esecuzione delle rispettive deliberazioni;

b) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti;

c) esercita l'autorità disciplinare nei confronti del personale nei limiti stabiliti dalla legge;

d) stipula le convenzioni con enti pubblici o soggetti privati connesse con l'attività di indirizzo e di programmazione di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 29/1993;

e) emana lo statuto e i regolamenti dell'Ateneo;

f) adotta nei casi di necessità e di urgenza provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che sottopone a ratifica nella prima adunanza del consiglio;

g) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Il rettore è eletto fra i professori ordinari dell'Università, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

3. Il rettore viene eletto da un collegio elettorale composto da:

a) i professori di ruolo e fuori ruolo, di prima e seconda fascia, dell'Università;

b) una rappresentanza dei ricercatori pari a 1/5 dei professori di ruolo di cui alla lettera *a)*;

c) una rappresentanza dei docenti incaricati e comandati stabilizzati ad esaurimento di cui all'art. 7, primo comma, della legge n. 204/1992 pari a 1/5 dei professori di ruolo;

d) una rappresentanza dei docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento di cui all'art. 7, secondo comma, della legge n. 204/1992, pari a 1/5 dei professori di ruolo;

e) una rappresentanza del personale amministrativo e tecnico pari a 1/5 dei professori di ruolo.

Ai fini della determinazione delle rappresentanze di cui alle lettere *b), c), d), e),* si provvede, se necessario, all'arrotondamento alla unità inferiore con il minimo di uno.

Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.

4. Il collegio elettorale è convocato dal decano tra il centottantesimo e il sessantesimo giorno antecedenti la scadenza del mandato del rettore. In caso di anticipata cessazione la convocazione avrà luogo tra il trentesimo e il novantesimo giorno successivi alla data di cessazione.

Risulta eletto il candidato che nelle prime tre votazioni consegue la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano in ruolo.

Il decano procede alla proclamazione dell'eletto.

Il rettore è nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

In caso di anticipata cessazione il rettore eletto resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio.

5. Il rettore nomina un pro-rettore scegliendolo tra i professori di ruolo di prima fascia dell'Ateneo. In mancanza l'incarico è conferito ad un professore di seconda fascia il quale decade automaticamente al termine dell'anno accademico nel corso del quale un professore di prima fascia assume effettivo servizio.

6. La carica di rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista nel presente statuto.

Art. 4.

Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di programmazione e di indirizzo della gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università.

2. Il consiglio di amministrazione in particolare:

a) approva, tenendo conto delle indicazioni programmatiche formulate dal consiglio accademico, il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

b) delibera sui criteri di ripartizione delle risorse finanziarie e di personale;

c) approva, sentiti il consiglio accademico, la facoltà, i dipartimenti e il centro linguistico, il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) esprime parere sulla costituzione dei dipartimenti, delle strutture didattiche, dei centri di ricerca e di servizio;

e) delibera sui programmi edilizi dell'Università;

f) delibera, sentito il consiglio accademico, sulle tasse e contributi a carico degli studenti;

g) conferisce su proposta del rettore, l'incarico di direttore amministrativo secondo la normativa vigente;

h) delibera la pianta organica d'Ateneo con le modalià e le procedure di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 29/1993 così come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo n. 546/1993 nonché i criteri per l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo;

i) approva i contratti e le convenzioni di sua competenza;

l) determina il trattamento giuridico ed economico dei docenti di lingua di cui all'art. 7 della legge 17 febbraio 1992, n. 204 e dei collaboratori ed esperti linguistici di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 510;

m) esprime parere sulle modifiche del presente statuto;

n) esercita tutte le altre attribuzioni previste dall'ordinamento, dal presente statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) il direttore amministrativo;

d) un rappresentante ciascuno dei: professori ordinari, professori associati, ricercatori, docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento, docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento, personale amministrativo e tecnico, eletti dalle rispettive categorie;

e) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) un rappresentante del Ministero affari esteri;

g) un rappresentante dell'Università degli studi di Siena;

h) un rappresentante della regione Toscana;

i) un rappresentante del comune di Siena;

l) i rappresentanti di enti pubblici o privati che concorrono alle spese di funzionamento dell'Università con un contributo il cui ammontare minimo è determinato, ogni tre anni, dal consiglio di amministrazione;

m) rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma, pari a 1/10 del numero complessivo dei componenti il consiglio con il minimo di uno.

4. Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento d'Ateneo.

5. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni.

6. Il consiglio di amministrazione è convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei suoi componenti.

Il direttore amministrativo svolge funzioni di segretario.

Art. 5.

Il consiglio accademico

1. Il consiglio accademico è l'organo di indirizzo, di programmazione, di sviluppo dell'Università e di garanzia dell'autonomia universitaria.

A tal fine fornisce indicazioni al consiglio di amministrazione per la predisposizione del bilancio di previsione e alle altre strutture dell'Università per la predisposizione dei rispettivi piani di attività.

2. Il consiglio accademico, in particolare:

a) sovrintende alla attività didattica e scientifica, coordinando i programmi e le attività delle relative strutture;

b) delibera in ordine alla istituzione di nuovi corsi ed alle relative discipline;

c) promuove l'organizzazione di attività formative finalizzate e di servizi didattici integrativi;

d) formula al consiglio di amministrazione proposte per la ripartizione delle risorse disponibili;

e) predispone le relazioni sulla attività didattica e scientifica dell'Università;

f) approva, sentito il consiglio di amministrazione, la facoltà, il dipartimento e il centro linguistico, il regolamento generale d'Ateneo;

g) approva, sentito il consiglio di facoltà e le altre strutture didattiche, il regolamento didattico d'Ateneo;

h) approva il regolamento dei dipartimenti e del centro linguistico;

i) delibera, in ordine alle richieste di posti di ruolo di professore e di ricercatore;

l) delibera, sentita la facoltà ed il consiglio di amministrazione, la istituzione dei dipartimenti e delle altre strutture didattiche e di servizio;

m) delibera, sentito il consiglio di amministrazione e le altre strutture interessate, sulle modifiche del presente statuto;

n) dà pareri e formula proposte sugli argomenti che il rettore ed il consiglio di amministrazione ritengono opportuno sottoporre a suo esame.

3. Il consiglio accademico è composto da:

a) il rettore;

b) il pro-rettore;

c) il preside di facoltà;

d) i direttori dei dipartimenti e delle analoghe strutture didattiche e scientifiche costituite;

e) il direttore amministrativo.

4. Per quanto riguarda gli argomenti di cui alle lettere *b), c), l), m)* del secondo comma del presente articolo, il consiglio accademico è integrato da un rappresentante ciascuno dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori, dei docenti incaricati e comandati stabilizzati ad esaurimento, dei docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento, del personale tecnico e amministrativo, eletti dalle rispettive categorie.

Le modalità di elezione sono stabilite nel regolamento generale d'Ateneo.

5. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal direttore amministrativo.

Art. 6.

Facoltà di lingua e cultura italiana

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche, l'Università è articolata in una facoltà di lingua e cultura italiana, nelle connesse scuole e nelle altre strutture didattiche previste, nel rispetto della vigente normativa in materia di ordinamenti universitari e del regolamento didattico d'Ateneo.

2. L'ordinamento didattico della facoltà è definito secondo le procedure previste dall'art. 9 della legge 9 febbraio 1990, n. 341, per i corsi contemplati dallo stesso articolo.

3. Sono organi della facoltà: il preside, il consiglio di facoltà, i consigli dei corsi.

Art. 7.

Il preside

1. Il preside:

a) rappresenta la facoltà;

b) convoca e presiede il consiglio di facoltà e ne rende esecutive le deliberazioni;

c) vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla facoltà;

d) esercita ogni altra funzione demandatagli dall'ordinamento universitario, dal presente statuto, dai regolamenti d'Ateneo.

2. Il preside viene eletto dal consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno; è nominato con decreto rettorale, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

3. Il preside è eletto a maggioranza assoluta dagli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità viene eletto il candidato più anziano in ruolo.

4. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia o, in mancanza, tra quelli di seconda fascia, un vice preside che lo supplisca in tutte le funzioni in caso di assenza o impedimento.

Art. 8.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto:

a) da tutti i professori universitari di ruolo e fuori ruolo;

b) da tutti i docenti incaricati stabilizzati ad esaurimento;

c) da una rappresentanza dei ricercatori pari ad 1/4 dei professori di cui alla lettera *a)* e comunque non inferiore a due;

d) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di diploma pari a 1/4 dei professori di cui alla lettera *a)* con il minimo di uno.

Partecipano al consiglio, con funzioni consultive, due rappresentanti dei docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento.

Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui al presente articolo sono stabilite nel regolamento generale d'Ateneo.

2. Il consiglio di facoltà:

a) elegge il preside tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno;

b) propone al consiglio accademico il regolamento didattico d'Ateneo;

c) provvede al coordinamento, all'indirizzo e alla verifica dell'attività didattica ed approva i piani di studio;

d) formula pareri al consiglio accademico in ordine alla istituzione di corsi e alle relative discipline;

e) delibera sulla utilizzazione dei posti in organico di professore e ricercatore, attribuendo gli insegnamenti secondo la normativa vigente;

f) delibera in assenza dei consigli di corso, sulla programmazione annuale della attività didattica.

3. Il consiglio di facoltà, per le materie di cui al punto *e)*, è costituito nelle composizioni differenziate previste dall'ordinamento.

Art. 9.

I consigli dei corsi

1. I consigli dei corsi sono costituiti dalle seguenti categorie di personale afferente a ciascun corso:

a) professori di ruolo;

b) docenti incaricati e comandati stabilizzati ad esaurimento;

c) professori a contratto;

d) ricercatori;

e) docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento per quanto riguarda i corsi di lingua.

Dei consigli dei corsi di lingua, fanno parte anche due rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.

2. Ciascun consiglio di corso è presieduto da un professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, eletto in seno al consiglio stesso.

3. I consigli di corso svolgono, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni ad essi delegate dal consiglio di facoltà.

4. Le modalità di elezione delle rappresentanze di cui al presente articolo sono stabilite dal regolamento generale d'Ateneo.

Art. 10.

Organizzazione didattica

1. L'organizzazione didattica prevede:

a) corsi di diploma universitario ai sensi dell'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

b) corsi di specializzazione, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 341/1990, per l'insegnamento della lingua e cultura italiana a stranieri, riservati a laureati italiani ed a docenti nelle scuole italiane all'estero.

I corsi hanno luogo presso una apposita scuola di specializzazione istituita in conformità alla normativa vigente ed articolati secondo programmi definiti dal Consiglio universitario nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1/*c*, della legge n. 204/1992;

c) corsi di dottorato di ricerca;

d) corsi di lingua italiana distinti in più livelli e riservati ai cittadini stranieri o cittadini italiani residenti all'estero;

e) corsi di cultura italiana articolati nei seguenti indirizzi:

discipline linguistiche e letterarie;

discipline delle arti, musica e spettacolo;

discipline storiche e giuridico economiche;

discipline demografiche e di educazione degli adulti;

altre discipline previste dal regolamento di Ateneo;

f) corsi straordinari per specifiche esigenze con programmi di insegnamento e modalità di svolgimento determinati di volta in volta;

g) corsi di perfezionamento per l'insegnamento della lingua e della cultura italiana riservati a docenti in attività di servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie degli Stati esteri;

h) corsi di formazione del personale appartenente all'area della promozione culturale del Ministero degli affari esteri e della pubblica istruzione e assegnato agli istituti italiani di cultura ai sensi della legge n. 401/1990 e dei lettori di italiano all'estero;

i) corsi di formazione per insegnanti di lingua e cultura italiana inviati all'estero per svolgere attività in istituzioni scolastiche ed universitarie;

l) corsi per studenti iscritti ad università di altri Stati, con programmi formativi concordati con le università di origine e da queste riconosciuti ai fini dei curricola;

m) corsi di formazione finalizzata, riservati a cittadini stranieri o a cittadini italiani che intendono esplicare la loro attività all'estero.

2. I cicli didattici hanno durata annuale, semestrale, trimestrale.

L'articolazione dei corsi ed i relativi insegnamenti sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo.

Per particolari esigenze didattiche e scientifiche l'Università può stipulare contratti con docenti esperti nell'insegnamento della lingua italiana a stranieri.

3. Alla facoltà può essere affidata dal consiglio accademico l'esecuzione di corsi diversi da quelli istituzionali, di seminari e di progetti per conto terzi commissionati da enti pubblici o privati.

L'Università svolge, anche mediante la creazione o la partecipazione a consorzi, attività di certificazione dei vari livelli di conoscenza della lingua e della cultura italiana, a seguito di apposite sessioni d'esame svolte nella propria o in altre sedi, sia in Italia che all'estero.

4. Il regolamento generale d'Ateneo prevede forme di valutazione della funzionalità delle strutture didattiche e di ricerca.

Art. 11.

Titoli di studio

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:

a) diploma universitario al compimento dei corsi di cui alla lettera *a)* del precedente articolo;

b) diploma di specializzazione in lingua e cultura italiana;

c) dottorato di ricerca;

d) diploma di primo grado al compimento dei corsi di lingua italiana;

e) diploma di secondo grado al compimento dei corsi di cultura italiana;

f) attestati relativi ai corsi intensivi, speciali e di perfezionamento;

g) certificazione ufficiale di competenza in italiano come lingua straniera;

h) certificazione ufficiale di competenza in didattica dell'italiano a stranieri.

Art. 12.

Titoli di ammissione

1. L'ammissione ai corsi di diploma ed alla scuola di specializzazione è regolata dall'ordinamento universitario.

2. Sono ammessi ai corsi di lingua e cultura gli studenti che sono in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Università nello Stato in cui è stato conseguito.

3. Nei casi dubbi o controversi l'ammissione è di competenza del consiglio di facoltà.

Art. 13.

Tasse e borse di studio

1. Le tasse, i diritti e i contributi dovuti dagli studenti sono determinati dal consiglio di amministrazione e resi noti cón il programma annuale dei corsi.

Per i corsi previsti alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 10, primo comma, del presente statuto, le tasse ed i contributi vengono determinati sulla base della normativa contenuta nell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1994.

2. L'istituzione delle borse di studio e l'apposito regolamento di erogazione, sono deliberati dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico.

Art. 14.

Studenti

1. Gli studenti dei corsi di cui all'art. 10, comma primo, lettere *d)* ed *e)* possono, all'inizio di ogni sessione, nominare un comitato al fine di far conoscere le proprie esigenze agli organi dell'Università.

2. Agli studenti iscritti ai corsi dell'Università si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni in materia di diritto allo studio.

Art. 15.

Dipartimenti

1. Nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento ed al fine di favorire e coordinare l'attività di ricerca, l'Università è organizzata in dipartimenti.

2. L'istituzione dei dipartimenti è deliberata dal consiglio accademico, sentita la facoltà, su conforme parere del consiglio di amministrazione.

3. Ai dipartimenti afferiscono i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, i docenti incaricati e comandati stabilizzati ad esaurimento, il personale tecnico ed amininistrativo dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento stesso.

Ai singoli docenti e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti.

4. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore;

b) il consiglio di dipartimento;

c) la giunta.

5. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede la giunta ed il consiglio ed esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario, dal presente statuto e dai regolamenti d'Ateneo.

Il direttore è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno. È nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

Le modalità per l'elezione del direttore sono fissate nel regolamento di dipartimento.

6. Il consiglio è l'organo deliberativo e di programmazione del dipartimento. È composto dai professori universitari di ruolo, dai ricercatori, dai docenti incaricati e comandati ad esaurimento, dal segretario amministrativo e da una rappresentanza del personale tecnico ed amministrativo assegnato al dipartimento.

La rappresentanza di cui al presente comma dura in carica tre anni; le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento di dipartimento.

7. La giunta è composta dal direttore, da un rappresentante ciascuno dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori, dei docenti incaricati e comandati stabilizzati ad esaurimento, del personale tecnico ed amministrativo afferente e dal segretario amministrativo.

La giunta dura in carica tre anni; le modalità per l'elezione delle rappresentanze sono stabilite dal regolamento del dipartimento.

8. Il segretario amministrativo adotta tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del dipartimento.

9. Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contabile e di gestione. Le norme di gestione sono disciplinate dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità di cui all'art. 7 della legge n. 168/1989.

10. Apposito regolamento, deliberato dal consiglio di dipartimento ed approvato dal consiglio accademico, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento in conformità alle disposizioni statutarie.

Art. 16.

Centro linguistico

1. Il centro linguistico organizza l'insegnamento e la ricerca sulla lingua italiana.

2. Al centro linguistico possono afferire i professori e i ricercatori di materie linguistiche. Al centro linguistico afferiscono in ogni caso i docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento, i collaboratori esperti linguistici a tempo indeterminato, il personale tecnico ed amministrativo e le strutture di servizio didattico-scientifico di competenza.

3. Il centro linguistico è retto da un direttore designato dal rettore, sentito il consiglio di facoltà, tra i professori di ruolo di materie linguistiche.

La giunta è composta: dal direttore, da un professore di ruolo e da un ricercatore di materie linguistiche, nominati dal rettore su proposta del consiglio di facoltà, da tre docenti di lingua stabilizzati ad esaurimento, da un rappresentante del personale tecnico, designati dalle rispettive categorie e dal segretario amministrativo.

Le modalità di elezione sono stabilite nel regolamento del centro.

4. Il centro linguistico è dotato di autonomia di spesa nell'ambito dei fondi assegnati dal consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Apposito regolamento, deliberato dalla giunta del centro linguistico ed approvato dal consiglio accademico, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del centro, ivi compresi i compiti del segretario amministrativo.

Art. 17.

Centri di ricerca e servizio

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento di particolari attività didattico-scientifiche, di formazione, di studio e di ricerca, ovvero per fornire servizi di particolare complessità o di interesse generale delle strutture dell'Ateneo, possono essere costituiti, con deliberazione del consiglio accademico e su conforme parere del consiglio di amministrazione, appositi centri di ricerca e centri di servizio anche ai sensi degli articoli 89, 90 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. I centri di ricerca sono retti da un professore di ruolo o da un ricercatore, nominato dal rettore sentito il consiglio di facoltà.

I centri di servizio sono retti da un direttore, nominato dal rettore, scelto fra il personale dell'area tecnico-amministrativa.

L'attività e le modalità di funzionamento dei centri sono disciplinate dal regolamento generale d'Ateneo.

3. I centri di ricerca e servizio possono essere dotati di autonomia di spesa nell'ambito dei fondi assegnati dal consiglio di amministrazione secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 18.

Biblioteca

1. La biblioteca dell'Università costituisce un centro di servizio obbligatorio di supporto tecnico all'attività delle strutture didattiche e scientifiche nonché delle istituzioni culturali e di ricerca nazionali ed internazionali.

2. La biblioteca è dotata di autonomia di spesa nell'ambito dei fondi assegnati dal consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. La biblioteca è diretta da un coordinatore di biblioteca di cui alla legge 29 gennaio 1986, n. 23.

Art. 19.

Il direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo è capo degli uffici e dei servizi centrali di Ateneo ed esplica, anche in relazione agli esiti del controllo di gestione, una generale attività di indirizzo, direzione e controllo nei confronti del personale tecnico-amministrativo.

2. L'incarico di direttore amministrativo è conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore; è scelto tra i dirigenti della stessa Università o di altra sede universitaria ovvero di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta della amministrazione di appartenenza. L'incarico è a tempo determinato e può essere rinnovato.

3. Al direttore amministrativo è attribuita la qualifica prevista dal regolamento di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Al direttore amministrativo si applica, in quanto compatibile, la vigente normativa in materia di responsabilità e verifica.

Al direttore amministrativo è riconosciuta una indennità di funzione a carico del bilancio dell'Università annualmente determinata dal consiglio di amministrazione, in ragione delle disponibilità finanziarie.

4. Il direttore amministrativo, nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto n. 29/1993:

a) è membro del consiglio di amministrazione e del consiglio accademico;

b) formula proposte agli organi di Ateneo ai fini della elaborazione dei programmi e degli obiettivi dell'Università;

c) esercita, nell'ambito di delibere generali degli organi d'Ateneo, poteri di spesa ed ha la responsabilità complessiva della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

d) stipula i contratti e sottoscrive le convenzioni non riservate al rettore ai sensi del precedente art. 3;

e) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici, utilizzando le risorse strumentali ed umane disponibili;

f) verifica periodicamente i carichi di lavoro e la produttività degli uffici, adottando misure idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti della attività amministrativa, della gestione, delle decisioni organizzative;

g) verifica e controlla l'attività degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi ed esercita il potere sostitutivo in caso d'inerzia;

h) adotta gli atti di gestione del personale tecnico ed amministrativo e provvede alla attribuzione dei trattamenti economici accessori nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi;

i) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere;

l) adotta tutti gli atti attuativi di deliberazioni generali degli organi d'Ateneo, ivi compresi quelli aventi rilevanza esterna, ed esercita tutte le altre funzioni individuate dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

5. Il direttore amministrativo nomina un vicario tra i dirigenti o i vice dirigenti dell'Università.

6. I dirigenti ed i capi degli uffici e servizi relazionano periodicamente al direttore amministrativo sull'attività svolta e sull'andamento degli uffici.

7. Gli atti di competenza del direttore amministrativo non sono soggetti ad avocazione da parte del rettore se non per particolari motivi di necessità e di urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione.

Art. 20.

Organizzazione amministrativa

1. Le strutture tecniche e amministrative dell'Università sono organizzate in divisioni, uffici, servizi, secondo i criteri dettati dall'art. 5 del decreto n. 29/1993.

Le competenze di ciascuna struttura, l'assegnazione del personale e le connesse responsabilità di funzionari ed impiegati sono determinate dal direttore amministrativo secondo generali direttive impartite dal rettore e dal consiglio di amministrazione.

2. L'Università organizza corsi di aggiornamento del personale tecnico ed amministrativo ai sensi dell'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ne rilascia attestato.

Art. 21.

Nuclei di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993 e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, viene istituito un nucleo di valutazione con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

Il nucleo determina i parametri di riferimento del controllo, tenendo anche conto delle indicazioni degli organi di governo dell'Ateneo.

2. Il nucleo di valutazione è composto da tre membri nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, scelti tra i dirigenti dello Stato o di altra pubblica amministrazione, anche in quiescenza, docenti universitari esterni, consulenti esterni esperti in tecniche di valutazione e controllo di gestione, soggetti pubblici o privati particolarmente qualificati.

I componenti il nucleo durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il nucleo opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di governo dell'Università. I suoi componenti hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per scritto, informazioni agli uffici, ai servizi, alle strutture didattiche e amministrative, al personale docente, tecnico ed amministrativo, agli studenti.

4. Il nucleo riferisce semestralmente sui risultati della propria attività agli organi di direzione politica dell'Università e predispone una relazione annuale in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Ai componenti il nucleo di valutazione è attribuita, in aggiunta all'eventuale indennità di missione, una indennità determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 22.

Revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi ed un supplente, designati dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore, scelti tra i funzionari dello Stato o di altra amministrazione pubblica o privata, anche in quiescenza, di comprovata qualificazione in materia amministrativo-contabile.

I singoli membri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il collegio dei revisori dei conti:

a) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni;

b) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e patrimoniale;

c) accerta la regolarità della tenuta dei libri e delle scritture contabili;

d) effettua, almeno ogni trimestre, presso gli uffici centrali e periferici, verifiche sulla cassa e sugli altri valori in proprietà, deposito, cauzione e custodia;

e) assiste, con almeno uno dei membri effettivi, alle riunioni del consiglio di amministrazione;

f) può assistere alle sedute delle commissioni per lo svolgimento delle gare indette per l'asta pubblica e la licitazione privata.

3. Ai componenti il collegio dei revisori, oltre all'eventuale indennità di missione, è attribuita una indennità determinata dal consiglio di amministrazione.

Art. 23.

Regolamenti

1. L'Università adotta obbligatoriamente i seguenti regolamenti d'Ateneo:

a) il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

b) il regolamento generale d'Ateneo;

c) il regolamento didattico.

2. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università.

Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione, sentiti il consiglio accademico, la facoltà, i dipartimenti, il centro linguistico ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

3. Il regolamento generale d'Ateneo stabilisce:

a) le norme relative all'organizzazione dell'Università ed al funzionamento degli organi;

b) i criteri e le modalità di organizzazione dei centri di servizio;

c) le modalità di elezione delle rappresentanze del personale e degli organi;

d) le modalità per le verifiche dei risultati di gestione e delle responsabilità dirigenziali ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni;

e) le modalità per le assunzioni del personale tecnico e amministrativo e per le relative procedure concorsuali;

f) quant'altro sia rinviato alla regolamentazione dell'Università da disposizioni di legge in materia di personale, funzionamento degli organi, organizzazione;

g) le norme in materia di procedimenti amministrativi e di accesso ai documenti (legge n. 241/1990).

Il regolamento generale di Ateneo è approvato dal consiglio accademico, sentiti il consiglio di amministrazione, la facoltà, i dipartimenti, il centro linguistico, ed è emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui all'art. 6, commi 9, 10, 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4. Il regolamento didattico d'Ateneo disciplina l'articolazione, gli indirizzi, la durata, le tabelle degli insegnamenti, le modalità di organizzazione e di svolgimento dei corsi previsti dall'ordinamento e dal presente statuto e quant'altro sia rinviato alla regolamentazione dell'Ateneo in materia didattica, ivi compreso il tutorato di cui all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Il regolamento didattico d'Ateneo è approvato dal consiglio accademico su proposta della facoltà e delle altre strutture didattiche ed è emanato con decreto del rettore con le modalità previste dal primo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 24.

Norme transitorie e finali

1. Le discipline impartite nell'Università sono quelle incluse nel precedente statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1984, n. 744 e modificato con decreto presidenziale 20 luglio 1991, decreto presidenziale 12 febbraio 1992 e decreto rettorale 5 aprile 1994 pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* 6 settembre 1991, n. 209, 15 maggio 1992, n. 112 e 12 maggio 1994, n. 109 così come modificate a seguito dei decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994.

2. Fino a quando non siano stati coperti almeno tre posti di professore ordinario o straordinario, il rettore può essere eletto tra i professori ordinari o straordinari di altro Ateneo. Questi decade automaticamente al termine dell'anno accademico nel corso del quale viene coperto il terzo posto di professore ordinario o straordinario.

3. In prima attuazione del presente statuto, le determinazioni e le chiamate relative ai posti di professore di ruolo di prima e seconda fascia e di ricercatore sono adottate dal comitato tecnico nominato ai sensi dell'art. 22 del precedente statuto, approvato con decreto presidenziale del 20 luglio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 settembre 1991 n. 209.

4. Fino a quando non abbiano preso effettivo servizio almeno tre professori di ruolo di prima fascia, i rappresentanti dei professori ordinari nei vari organi previsti dallo statuto sono designati dal comitato tecnico di cui al precedente comma, scelti tra i professori incaricati dell'Università che siano anche professori ordinari presso altri atenei.

5. Tutte le cariche accademiche ed amministrative hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello della elezione e della nomina.

6. Fino alla adozione del nuovo regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e del nuovo regolamento didattico, restano in vigore quelli attualmente vigenti.

7. Nelle more della approvazione del regolamento generale d'Ateneo, agli adempimenti ad esso rinviati dal presente statuto, provvede il consiglio accademico.

8. Fino a quando non sia costituita la facoltà di cui all'art. 6 del presente statuto, agli adempimenti ad essa demandati provvedono il consiglio accademico ed il comitato tecnico ordinatore secondo le rispettive competenze.

95A0730

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 30 gennaio 1995

In attuazione dei disposto di cui ai decreti ministeriali del 23 gennaio 1995 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 30 gennaio 1995, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a ottantotto giorni con scadenza il 28 aprile 1995 è di L. 97,90, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 31 luglio 1995 è di L. 95,49 e quello dei buoni a trecentosessantasei giorni con scadenza il 31 gennaio 1996 è di L. 90,50, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

95A0850

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direzione didattica del 1° circolo di Sondrio ad accettare una donazione

Con decreto n. 533/Sett II del 1° febbraio 1994 del prefetto della provincia di Sondrio il direttore didattico del 1° circolo di Sondrio è stato autorizzato ad accettare la donazione di un video lettore Sonoko VHS n. 875049 del valore di L. 280.000 e di un televisiore usato a colori Philips 26C55280 dal valore presunto di L. 10.000 disposta da parte del sig. Fusi Bernardo e da parte della ditta Val Gross S.r.l. di Poggiridenti.

95A0739

Autorizzazione alla direzione didattica di Sondalo ad accettare una donazione

Con decreto n. 1184/Sett II del 12 marzo 1994 del prefetto della provincia di Sondrio la direttrice didattica del circolo di Sondalo è stata autorizzata ad accettare la donazione di un quadro (cm 60 x 70) raffigurante un paesaggio, opera della pittrice Fiorella Berengo di Treviso del valore di L. 800.000 disposta da parte del personale scolastico del circolo di Sondalo, in memoria dell'insegnante Maria Villa.

95A0740

Autorizzazione alla direzione didattica di Nizza Monferrato ad accettare una donazione

Con decreto n. 11612/94 II Sett del 28 dicembre 1994 del prefetto della provincia di Asti il legale rappresentante della direzione didattica del circolo di Nizza Monferrato è stato autorizzato ad accettare la donazione di un fotocopiatore mod. Olivetti 7050 del valore di L. 1.190.000 disposta dall'amministrazione comunale di Nizza Monferrato.

95A0741

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale del 26 gennaio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Saca Europe - Salone aste cornici, accessori e tecnologie», che avrà luogo a Bologna dal 16 febbraio 1995 al 19 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale del 26 gennaio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Urbania - Quarto Salone internazionale del traffico e trasporti innovativi, arredo e comunicazione urbana: la gestione coordinata della città», che avrà luogo a Padova dal 22 febbraio 1995 al 25 febbraio 1995.

Con decreto ministeriale del 26 gennaio 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Miflor - Salone del florovivaismo, degli accessori e delle attrezzature», che avrà luogo a Milano dal 17 febbraio 1995 al 19 febbraio 1995.

95A0806

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Modificazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 18 febbraio 1992, n. 149, dell'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto con riferimento alla Banca della provincia di Napoli. (Comunicazione n. 95000896 del 31 gennaio 1995).

Con comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992 è stato pubblicato, ai sensi del comma 3 della norma in oggetto, l'ammontare delle partecipazioni rilevanti per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto.

L'ammontare sopra individuato deve essere reso periodicamente noto, sempre a tenore della norma citata, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio annuale o al verificarsi di fatti oggettivamente rilevanti.

Alla data odierna si sono verificati significativi mutamenti nell'azionariato della Banca della provincia di Napoli tali da comportare l'individuazione di un diverso ammontare della partecipazione rilevante per la configurazione dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto ed il conseguente aggiornamento dei dati riportati negli allegati alla citata comunicazione.

Società con azioni quotate in borsa	% di possesso attuale	% di possesso precedente
Banca della provincia di Napoli (*)	36,33 Manlio Albi Marini (all. *B*)	38,31 Manlio Albi Marini (all. *B*)

(*) Società per la quale si rende noto l'ammontare della partecipazione che consente di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

I criteri di inserimento delle società nei singoli allegati *A*, *B*, *C* e *D* sono individuati nella citata comunicazione n. 92005380 del 24 luglio 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1992.

95A0809

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Ministro della sanità 6 agosto 1994 concernente: «Esonero di alcune specialità medicinali dall'obbligo di vendita su prescrizione medica». (Decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 17 agosto 1994).

Nell'allegato al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 16, 36° rigo, in corrispondenza della specialità medicinale: «LOMEXIN», alla terza colonna riguardante la «confezione», in luogo di: «*gel* 30 g 2%», leggasi: «*crema dermatologica* 30 g 2%», ed alla quarta colonna, sotto la voce «N. AIC», in luogo di: «026043024» leggasi: «026043012».

95A0811

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse, rettifica di autorizzazione già concessa)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 1° dicembre 1992).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. 877 del 28 novembre 1992, pubblicata alla pag. 41, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, concernente la specialità medicinale «DANKA», alla voce: «produttore», in luogo di: «la specialità medicinale è prodotta dalla società estera Laboratoires Leurquin Mediolanum nello stabilimento sito in Neuilly sur Marne - Francia», leggasi: «la specialità medicinale è prodotta *anche* dalla società estera Laboratoires Leurquin Mediolanum nello stabilimento sito in Neuilly sur Marne - Francia».

95A0810

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 305 del 31 dicembre 1994).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministero della sanità n. 130/1994 del 19 dicembre 1994, pubblicato a pag. 26, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, concernente la specialità medicinale «OTOIAL», alla voce: «Classificazione ai fini della fornitura», in luogo di: «(art. *8* decreto legislativo n. 539/1992)», leggasi: «(art. *10* decreto legislativo n. 539/1992)».

95A0812

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 9 dicembre 1994).

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. 285/1994 del 26 novembre 1994, pubblicata a pag. 30, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, concernente la specialità medicinale «SELEZEN», alla voce: «Modifica apportata: produttore», in luogo di: «la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati dalla società Italfarmaco S.A. nello stabilimento sito in Alcobendas - Madrid (Spagna)», leggasi: «la produzione, i controlli ed il confezionamento della specialità medicinale sono ora effettuati *anche* dalla società Italfarmaco S.A. nello stabilimento sito in Alcobendas - Madrid (Spagna)».

95A0813

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.300